



Società Cooperativa Culture

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 18 DICEMBRE 2023

STATUTO SOCIALE

(testo integrale)

STATUTO SOCIALE

TITOLO I DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

articolo 1 - denominazione

E' costituita una società cooperativa denominata "SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE" in breve "COOPCULTURE".

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile in materia di società per azioni, in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica, e quelle delle leggi speciali sulle cooperative.

articolo 2 - sede

La Cooperativa ha sede nel Comune di Venezia.

Essa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove, sia in Italia che all'estero, nei modi e termini di legge.

articolo 3 - durata

La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2090 (duemilanovanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

TITOLO II SCOPO E OGGETTO

articolo 4 - scopo

La Cooperativa, retta e disciplinata dai principi della mutualità, solidarietà, rispetto della persona, della democraticità interna e esterna, dell'associazionismo tra cooperative, senza fini di speculazione privata e senza scopo di lucro, si propone di fornire servizi a soggetti pubblici e privati, a vantaggio della collettività. La Cooperativa intende impegnarsi anche in attività di sviluppo e promozione dei valori morali e sociali della cooperazione, all'interno del movimento cooperativo italiano e internazionale.

Lo scopo che i soci cooperatori della Cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere e conservare, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano, con la Cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, compreso il rapporto di collaborazione coordinata non occasionale, in quanto compatibile con la figura del socio lavoratore, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento, approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001 n° 142, come modificata dall'articolo 9 della legge 14 febbraio 2003, n° 30. con particolare riferimento alla tipologia dei rapporti che si intendono attuare, in forma alternativa, con i soci lavoratori.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

Essa si propone, altresì, di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo unitario italiano; essa può pertanto aderire ad una delle centrali di tutela e rappresentanza delle Cooperative riconosciute, ed ai suoi organismi periferici, nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale.

La Cooperativa può anche aderire ad altri organismi economici e sindacali che si propongono iniziative mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro e di servizi.

Le adesioni agli organismi ed enti saranno deliberate dal Consiglio di amministrazione.

La Cooperativa potrà anche integrare il principio della mutualità destinando, nell'ambito delle proprie possibilità, assegnazioni per fondi finalizzati ad integrare la previdenza, l'assistenza, compresa quella infortunistica, nonché un ristorno a favore dei soci.

La Cooperativa applica il modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire reati (Dlgs 8 giugno 2001 n° 231). Riconoscendosi pienamente nei principi e nei valori sanciti dalla Costituzione Repubblicana e in economia di libero mercato, e ponendosi l'obiettivo di contribuire alla crescita economica, civile e democratica del Paese a partire dalla realtà in cui opera, la Cooperativa intende perseguire l'affermazione di un codice etico e del comportamento imprenditoriale e deontologico con i suoi associati, i dirigenti ed i dipendenti.

In tal senso la cooperativa si pone come espressione di una identità etica e collettiva ed impegna se stessa ed i suoi componenti ad adottare modelli di comportamento ispirati all'autonomia, all'integrità, all'eticità, alla correttezza nonché all'interesse generale del sistema cooperativistico.

articolo 5 - oggetto

La società, con riferimento ai requisiti ed agli interessi dei soci, che intendono essere socialmente utili e, nell'ambito degli scopi e del metodo di mutualità, ha per oggetto:

1. **La valorizzazione e gestione integrata di servizi** connessi alla fruizione del patrimonio storico, culturale, architettonico, paesaggistico, di eventi culturali e sportivi, e degli altri servizi legati alla fruizione del tempo libero e alla promozione turistica. Può assumere ed eseguire, anche in collaborazione con enti pubblici e/o privati, qualsiasi lavoro o servizio attinente all'organizzazione ed alla gestione di musei, archivi, biblioteche, spazi espositivi, teatri, cinema, centri multimediali, eventi sportivi, centri ricreativi e culturali, punti informativi turistici in genere e/o aree verdi nell'ambito dei beni culturali ed ambientali, quali, a titolo esemplificativo:

- servizi di reception, assistenza ed informazione al pubblico
- servizi di biglietteria manuale ed elettronica con emissione di titoli di accesso con barcode e smart card ivi compreso le attività di prenotazione e prevendita anche via internet e per corrispondenza;
- servizio di controllo accessi sia manuale che automatizzati con l'utilizzo di tornelli o varchi elettronici;
- servizi di vigilanza, giardinaggio, custodia, posteggio;
- allestimento di bar, caffetterie e ristoranti e svolgimento di attività di ristorazione in genere, di gestione di ristoranti, bar, caffetterie, tavole calde con somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, anche con l'ausilio di distributori automatici, e di servizi relativi alla somministrazione, anche a domicilio, di alimenti e bevande; promuovere e stimolare la cultura alimentare ed enologica dei prodotti tipici italiani e stranieri, mediante l'organizzazione di gite e visite turistiche di natura eno-gastronomica, manifestazioni culinarie a tema, degustazioni, dibattiti, tavole rotonde, viaggi di studio, corsi di formazione ed aggiornamento sulla storia delle tipicità locali, feste, mostre, fiere, e qualunque altra iniziativa tendente ad aumentare la conoscenza della cultura eno-alimentare; svolgere qualsiasi altra attività o servizio che si rivelasse utile a promuovere ed a diffondere la cultura alimentare ed enogastronomica; il commercio, in qualunque sua modalità e forma (ingrosso, dettaglio, online, ecc.), la rappresentanza anche con deposito, la promozione, l'importazione e l'esportazione ovunque nel mondo, ed ogni altra attività connessa, di prodotti eno-gastronomici;
- allestimento e gestione di punti vendita per materiale divulgativo, informativo, editoriale, didattico e/o propagandistico ed oggettistica; la distribuzione di tali prodotti, sempre nell'ambito delle attività in oggetto, potrà essere effettuata anche per corrispondenza o via internet;
- servizi informativi tramite call center telefonici e centri di accoglienza;
- visite guidate, ivi compreso il noleggio di strumenti elettronici, quali audioguide ed equivalenti.
- organizzazione ed allestimento di esposizioni, mostre d'arte e manifestazioni culturali in genere e la concomitante vendita di tutto il materiale inerente quali cataloghi e altre pubblicazioni, manifesti, diapositive, oggetti ricordo, riproduzioni e quant'altro.

2. Promuovere l'educazione e la sensibilizzazione del pubblico verso i beni culturali ed ambientali svolgendo attività di analisi ed elaborazioni di prodotti derivanti dall'utilizzo di tecnologie avanzate, allo scopo di rispondere alle esigenze di didattica e di fruizione per le più svariate tipologie di domanda culturale quali a titolo esemplificativo:

- organizzazione e direzione di stage di formazione e perfezionamento per educatori, insegnanti, operatori sociali, genitori;
- organizzazione e conduzione di corsi di aggiornamento per personale docente e non docente delle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado;
- promozione di scambi culturali con scuole estere, gruppi di studio, associazioni culturali straniere;
- promozione di sperimentazioni in campo didattico, educativo e sociale;
- organizzazione e direzione di istituti a carattere educativo;
- gestione e direzione di comunità per l'infanzia, per gli adolescenti e per gli adulti;
- progettazione e realizzazione di strutture rivolte all'infanzia e all'adolescenza come: parchi-gioco, ludoteche, centri di aggregazione e accoglienza, centri gioco;
- progettazione, realizzazione e vendita di prototipi ludici (giochi, giocattoli, attrezzature) destinati a scuole, centri per il tempo libero, ludoteche, mediateche, biblioteche;
- organizzazione e gestione di servizi di informazione rivolti sia specificamente ai giovani (ad es. informagiovani), che indifferentemente a tutti i cittadini (ad es. Urp, reti civiche, informalavoro, informahandicap, ecc.);
- offerta di interventi nel settore del tempo libero, con attività di animazione, intrattenimento, ballo e gestione di centri giovanili, centri culturali, ecc., in collaborazione con enti pubblici e privati;
- produzione editoriale didattica; pubblicazione di studi e schede tecniche a carattere pedagogico e didattico, editoria per l'infanzia.

3. Progettare, organizzare ed eseguire, anche in collaborazione con enti pubblici e/o privati, tutte le attività connesse alla salvaguardia, tutela e valorizzazione dei beni culturali ed ambientali quali, a titolo esemplificativo:

- restauro, progettazione, scavo, catalogazione;
- individuazione, censimento e documentazione;
- allestimento museografico e di ricerca di beni artistici, archeologici, architettonici, demo-etno-antropologici, mobili ed immobili;
- servizi connessi con il recupero ed il restauro delle opere d'arte comunque danneggiate;
- realizzazione ed elaborazione di repertori iconografici, rilievi ed elaborazioni statistiche; analisi ed indagini sullo stato di conservazione del patrimonio culturale;
- schedatura e classificazione anche ai fini della verifica sullo stato di conservazione e creazione di relative banche dati;
- pulizia ordinaria di spazi espositivi e/o aree verdi, nonché manutenzione e prevenzione, sotto forma di pulizia, spolveratura e trattamenti conservativi di ogni genere di ambienti, di materiale artistico e/o documentario in genere conservato in musei, pinacoteche, biblioteche, archivio o altri depositi e/o magazzini e/o locali;
- disinfezione, disinfestazione, igienizzazione, derattizzazione degli ambienti e/o del materiale conservato e/o di proprietà dei soggetti di cui al punto precedente, anche con l'utilizzo di apparecchiature elettroniche.

4. Progettare e gestire attività nell'ambito del patrimonio di archivi, biblioteche, cineteche, videoteche e luoghi culturali in genere, creazione repertori, sistemazione del materiale, classificazione e schedatura, digitalizzazione, anche in rapporto allo stato di conservazione, interventi di restauro e consolidamento dei materiali deteriorati e quanto altro connesso con i tipi di beni qui considerati quali a titolo esemplificativo:

- servizi di sorveglianza e custodia;
- lavori di raccolta, schedatura, catalogazione, digitalizzazione, collocazione servizi di reference, reception e conservazione del materiale contenuto, facendo anche uso di tecnologie adeguate, per facilitare la fruizione dei beni da parte dell'utente.
- eseguire servizi di restauro e conservazione, riordino, valutazione e stima,

nel settore delle scienze attinenti al libro manoscritto e a stampa, ai documenti ed alle scritture esposte.

5. Ideare e gestire attività collegate ed inerenti il turismo culturale e ambientale inclusa quella di agenzia di viaggi e tour operator;

- svolgere le attività di agenzia di viaggi e turismo, ovvero la produzione e organizzazione di soggiorni, viaggi e crociere per via terrestre, marittima ed aerea, per singole persone o gruppi, anche con sistemi totalmente o parzialmente informatici;

- svolgere le attività di intermediazione mediante vendita diretta al pubblico di titoli di trasporto, soggiorni, viaggi e crociere prodotti ed organizzati da imprese terze, anche con sistemi totalmente o parzialmente informatici.

In particolare, in osservanza alla normativa vigente, svolgere qualsiasi attività finalizzata alla stipula e all'esecuzione di contratti di viaggio, quali:

-- prenotazione dei posti, emissione e vendita di biglietti per conto proprio o per conto di imprese terze;

-- organizzazione e realizzazione di gite ed escursioni, individuali e collettive, visite guidate, con ogni mezzo di trasporto e con personale autorizzato ai sensi della normativa vigente;

-- informazione, accoglienza, trasferimento e accompagnamento dei propri clienti, dai porti, stazioni di partenza o di arrivo di mezzi collettivi di trasporto;

-- prenotazione dei servizi alberghieri e di tutte le strutture ricettive del territorio, dei servizi di ristorazione ovvero la vendita di buoni di credito per detti servizi emessi anche da altri operatori nazionali ed esteri.

6. Organizzazione di eventi, manifestazioni e fiere, festival, convegni, congressi, seminari e altri eventi culturali articolati e complessi per la diffusione della conoscenza nell'ambito dei settori di intervento individuati quali a titolo esemplificativo:

- predisposizione, organizzazione e gestione di uffici stampa e relazioni esterne;

- progettazione, organizzazione, realizzazione e gestione di mostre, convegni, congressi, seminari, conferenze e simili;

- servizi di interpretariato, traduzioni, sbobinature.

7. Promozione di beni culturali ambientali e turistici anche attraverso iniziative rivolte alla tutela ed alla difesa dell'ambiente quali a titolo esemplificativo:

- la prestazione di servizi pubblicitari, di marketing, di pubbliche relazioni e ricerche di mercato;

- la realizzazione in detto ambito di ogni forma di comunicazione visiva od orale, quali filmati o messaggi, da distribuire per il tramite di qualsiasi mezzo tecnico di divulgazione quali cinema, radio, televisione, internet e di ogni loro possibile applicazione o interazione;

- l'organizzazione, la realizzazione, il coordinamento ed il controllo creativo, tecnico ed amministrativo di azioni, iniziative e campagne di comunicazione integrata, nonché di relazioni pubbliche, pubblicità, promozione, sponsorizzazioni, ed in genere iniziative atte a veicolare l'immagine nei settori individuati;

- la progettazione, l'organizzazione, la gestione, la produzione di eventi nell'ambito della cultura, del turismo e dello sport, eventi con finalità di comunicazione pubblicitarie e commerciali, la creazione di marchi e il relativo sfruttamento commerciale;

- attività di sponsorizzazione;

- l'acquisto e la vendita di spazi/tempi pubblicitari;

8. Gestire le attività di studio, di ricerca e di formazione anche attraverso l'utilizzo di tecnologie avanzate, curandone pertanto la produzione e la diffusione, sia sul territorio nazionale che all'estero, quali a titolo esemplificativo:

- progettazione, organizzazione, realizzazione e gestione di attività di formazione, qualificazione, riqualificazione e aggiornamento per personale di enti pubblici e/o privati, scuole, università e gruppi culturali di varia natura, ivi

compresi soggetti privati ed i soci e/o dipendenti della Cooperativa stessa;

- l'assistenza tecnico - economica e la consulenza per enti pubblici, istituzionali, soggetti privati, società miste per le attività di istruttoria, valutazione e monitoraggio di interventi, rendicontazione di spesa di progetti pubblici e privati;
- la concertazione ed animazione territoriale: attività di assistenza tecnica ad enti locali nelle fasi di animazione territoriale, concertazione e programmazione dello sviluppo locale, con particolare riferimento a strumenti di programmazione negoziata;
- l'organizzazione e la gestione di servizi educativi, ricettivi, ricreativi e formativi, rivolti a diverse fasce di utenza, ivi comprese persone in situazione di disagio sociale;
- l'offerta di servizi formativi, informativi ed educativi a sostegno della famiglia, mediante la promozione, l'organizzazione e la gestione di strutture integrate, di attività di doposcuola, di sostegno scolastico, di attività formative e di insegnamento,
- l'assistenza tecnica per piani di fattibilità: l'assistenza tecnica monitoraggio delle opportunità offerte dalla programmazione comunitaria, nazionale e regionale utilizzabili ai fini della attuazione di progetti, piani, programmi e sovvenzioni ed alla elaborazione di relazioni descrittive, piani economici-finanziari, formulari e quant'altro necessario alla candidatura di piani, programmi, progetti e sovvenzioni alle agevolazioni offerte dalle diverse opportunità individuate;
- l'assistenza tecnica al project financing e il fund raising: assistenza tecnica e consulenza alla pubblica amministrazione per la predisposizione degli atti tecnico amministrativi ai sensi della normativa di riferimento e sue successive eventuali modifiche ed aggiornamenti;
- la realizzazione di piani di fattibilità economico-finanziari: consulenza alla predisposizione di piani di fattibilità per l'assistenza all'analisi e all'attivazione delle risorse finanziarie disponibili sul mercato dei capitali;
- l'accompagnamento allo start up e attività di tutoraggio;
- la promozione della ricerca e del trasferimento tecnologico nei settori connessi alla crescita ed allo sviluppo sostenibile del sistema economico;
- il sostegno ai programmi di ricerca, di innovazione e di trasferimento tecnologico promossi dal tessuto imprenditoriale;
- l'attività per il sostegno allo sviluppo di programmi integrati di cooperazione fra enti locali territoriali per la prevenzione dell'esclusione sociale e il miglioramento della qualità della vita attraverso la promozione e la riqualificazione di servizi sociali, di servizi di cura alla persona, di servizi di assistenza e la crescita dell'imprenditoria sociale; per la promozione dello sviluppo sociale;
- la progettazione e gestione di interventi di formazione e adeguamento delle competenze per enti ed istituzioni pubblici e privati e per imprese nei settori di intervento individuati;
- la produzione di software compresi quelli di biglietteria, controllo accessi, prenotazione e prevendita, sia sotto forma di produzione in serie di prodotti, sia sotto forma di elaborazione di programmi personalizzati; l'organizzazione della progettazione e realizzazione di sistemi informativi; la programmazione ed elaborazione dati; la computerizzazione di massima e di esecuzione; la consulenza ed assistenza dei servizi predetti;
- l'attività di progettazione, elaborazione, studio, ricerca e sperimentazione, anche attraverso il ricorso a nuove tecnologie, finalizzata alla ottimizzazione gestionale, al miglioramento continuo delle prestazioni ed alla qualità dei servizi erogati dagli enti locali e dalle loro forme gestionali, nelle materie di cui al primo punto dell'oggetto sociale;
- l'attività di promozione e realizzazione delle trasformazioni gestionali esistenti sia interne che esterne agli enti territoriali locali, il loro ammodernamento secondo i canoni dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità, con riferimento alle materie di cui al punto uno dell'oggetto sociale.

Strumentalmente al conseguimento dello scopo mutualistico di cui sopra, la società potrà svolgere altresì l'attività di:

- redazione, pubblicazione, diffusione e commercializzazione, produzione di pubblicazioni scientifiche;
- produzione, distribuzione e diffusione di pubblicazioni scritte e audiovisive;
- realizzazione siti web nell'ambito dei settori di intervento individuati;
- creazione di archivi computerizzati ed elaborazione dei dati; strutturazione e produzione di programmi informatici quali a titolo esemplificativo:
 - produzione, commercializzazione, riproduzione su licenza e coproduzione di libri, cataloghi, periodici, riviste (esclusi i quotidiani), materiali audiovisivi (nastro-cassette, video-cassette, diapositive, film e similari), materiali software (minidischi, dischi, video-dischi, cassette, riproduzioni di libri e stampati in genere), materiali didattici in genere, nonché il commercio, sia all'ingrosso che al minuto, o anche per corrispondenza, tanto in Italia che all'estero nell'ambito dei settori di intervento individuati.
- trasporto per conto proprio, o in accordo con terzi materiale libraio, cartaceo in genere e quant'altro necessario alle attività sociali.

La Cooperativa potrà svolgere le attività precedentemente elencate sia in proprio che per mandato di terzi, siano essi Società, Associazioni od Enti, sia pubblici sia privati.

Essa potrà partecipare ad aste od appalti pubblici o privati, a licitazioni private nonché a qualsiasi altra aggiudicazione di lavori connessi al proprio oggetto sociale, nonché compiere tutti gli atti ed i negozi giuridici, di natura immobiliare o mobiliare od industriale necessari od utili alla realizzazione degli scopi sociali, o comunque direttamente od indirettamente attinenti ai medesimi, nonché, a titolo di sola indicazione esemplificativa:

- costituire od assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma, in cooperative, imprese e consorzi che svolgono attività analoghe e comunque accessorie ed utili all'attività sociale o svolgono attività di assicurazione, credito e finanziamento, assistenza tecnico-amministrativa ed elaborazione dati e comunque in misura non prevalente, nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia;
- dare adesioni e partecipazione a società, enti ed organismi economici, consortili, finanziari e fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti, il credito, l'assistenza, l'organizzazione, l'acquisizione del lavoro e simili;
- concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma necessaria per il raggiungimento del proprio scopo sociale od idonea a facilitare l'ottenimento dei crediti a soci, agli enti cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative (esclusa l'attività finanziaria ai sensi della legge 197/1991 ed esclusa ogni attività nei confronti del pubblico ai sensi del decreto legislativo 385/1993);
- coordinare le attività previdenziali, assistenziali, mutualistiche, culturali di istruzione e di propaganda Cooperativa; partecipare, anche con oblazioni, a tutte quelle iniziative idonee a diffondere ed a rafforzare con l'esempio nei rapporti fra i soci delle cooperative consorziali ed in quelle fra essi e gli altri lavoratori, i principi del mutuo aiuto ed i legami di solidarietà nella difesa e per il miglioramento delle condizioni di vita, dei salari e delle istituzioni previdenziali ed assistenziali dei lavoratori.

La Cooperativa si propone altresì:

- di sviluppare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci anche attraverso l'istituzione di una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitati ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale; è tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.
- di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;
- di adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo

o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme integrative e modificative;

- di emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocazione sul mercato;

- di ricevere prestiti dai soci finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge, nonché secondo le modalità definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei Soci;

- di esercitare tutti i diritti concernenti ogni bene immobile e di quelli contemplati dall'art. 813 cod. civ., ed in particolare l'acquisto, la vendita, la permuta, la costruzione anche quale impresa appaltatrice, la ristrutturazione, l'amministrazione, la conduzione diretta e la locazione a terzi di beni immobili di qualsiasi natura e destinazione e l'attività edile in genere;

- di assumere mandati quale capogruppo o capocommessa, anche per concorrere ad appalti e/o alla realizzazione di opere riguardanti l'edilizia, con riferimento alle materie di cui al punto uno dell'oggetto sociale.

TITOLO III I SOCI

articolo 6 - numero e requisiti dei soci-

Il numero dei soci cooperatori è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci cooperatori tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire che abbiano maturato una esperienza professionale attinente alla natura dell'attività della Cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano contribuire al suo esercizio e al suo sviluppo.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico ed alla reale partecipazione del socio all'attività della Cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci e non compromettere l'erogazione dello scambio mutualistico.

Possono essere ammessi come soci cooperatori, in numero strettamente necessario al buon funzionamento della Cooperativa e comunque mai superiore ai limiti stabiliti dalla legge, anche elementi tecnici ed amministrativi.

E' fatto divieto ai soci persone fisiche, senza espresso assenso del Consiglio di amministrazione, di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative, o associarsi ad altre società che perseguono analoghi scopi sociali e che esplicano attività concorrente, nonché di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della Cooperativa, o che di fatto operano in settori o con modalità da poter fare concorrenza o comunque recare danno economico alla Cooperativa.

Sono soci cooperatori coloro che:

a) concorrono alla gestione dell'impresa, partecipando alla formazione degli organi sociali ed alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;

b) partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;

c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;

d) mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la Cooperativa stessa.

Possono essere soci anche le persone giuridiche i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della Cooperativa o soggette alla direzione o al controllo di altre società i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della Cooperativa.

articolo 7 - procedura di ammissione dei soci

Chi intende essere ammesso come socio, dovrà presentare al Consiglio di amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza e data di nascita;
- b) l'indicazione della sua effettiva attività di lavoro;
- c) l'ammontare delle azioni che si propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissati dalla legge;
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto ed i relativi regolamenti attuativi, nonché di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- e) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta al Titolo VIII del presente statuto.

Se la richiesta è fatta da Società, ente od associazione, oltre a quanto previsto nei precedenti punti c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- a) la denominazione e la ragione sociale, la sede e l'attività che ne forma l'oggetto;
- b) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

Alla domanda deve essere unita copia dell'atto costitutivo e dello statuto, nonché della deliberazione dell'organo sociale di cui alla lettera a) del comma precedente. Il Consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti e delle condizioni nonché la inesistenza delle cause di incompatibilità indicate al precedente art. 6 delibera sulla domanda, secondo criteri non discriminatori e coerenti con lo scopo mutualistico, e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sottoscritto, dell'eventuale tassa di ammissione, nonché dell'eventuale sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata, dopo che il nuovo socio abbia effettuato il versamento del capitale e del sovrapprezzo secondo le modalità e nei termini definiti dalla delibera di ammissione, a cura degli amministratori nel libro dei soci.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il consiglio di amministrazione deve motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. Nella delibera di ammissione del nuovo socio, viene stabilito anche il tipo di rapporto di lavoro che verrà instaurato con la Cooperativa; il nuovo socio aderisce in forma scritta alla relativa disciplina, contenuta nel regolamento di cui al successivo articolo.

articolo 8 - trattamento economico dei soci lavoratori

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, titolare di un ulteriore rapporto di lavoro, la prestazione di lavoro del socio stesso e il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito regolamento, redatto dal Consiglio di amministrazione ed approvato dall'assemblea ordinaria dei soci.

Il Regolamento Interno può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario, in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte, nonché le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento, nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalle leggi.

Il trattamento economico corrisposto ai soci cooperatori persone fisiche durante l'esercizio sociale deve avere come indice di riferimento quanto previsto dai contratti di lavoro vigenti per le categorie di lavoro similari, compatibilmente con la natura associativa del rapporto tra socio e Cooperativa e, pertanto, con le esigenze sociali.

Le previsioni di questo titolo non si applicano ai soci sovventori e ai soci finanziatori.

articolo 9 - diritti dei soci

I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese.

Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda, ovvero almeno un ventesimo quando la cooperativa ha più di tremila soci, gli stessi hanno inoltre diritto ad esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e il libro delle deliberazioni del Comitato esecutivo, se esiste. L'esame deve essere svolto attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia.

Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

articolo 10 - soci speciali

Il Consiglio di amministrazione può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera a), il Consiglio di amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della Cooperativa. Nel caso di cui alla lettera b), il Consiglio di amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, anche solo parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della Cooperativa.

La delibera di ammissione del Consiglio di amministrazione, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

- la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
- i criteri e le modalità attraverso le quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della Cooperativa;
- le azioni che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al cinquanta per cento di quello previsto per i soci ordinari.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dal successivo articolo 26, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa; ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale o di emissione di strumenti finanziari.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio ma non può rappresentare altri soci.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto nel Consiglio di amministrazione della Cooperativa.

I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2545*bis* del codice civile.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 12 del presente Statuto. Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione o inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 14 del presente Statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione o inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla Cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della Cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, il Consiglio di amministrazione deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti

dall'articolo 7.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, il Consiglio di amministrazione può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale, secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 13.

articolo 11 - perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione e morte; oppure per scioglimento ovvero sottoposizione a procedura concorsuale dell'ente, organismo e persona giuridica.

articolo 12 - recesso

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo.

Spetta al Consiglio di amministrazione constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrono i motivi che, a norma della legge e del presente Statuto, legittimino il recesso.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo articolo 45. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

articolo 13 - esclusione

L'esclusione potrà essere deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che perda i requisiti per l'ammissione alla cooperativa;
- b) che non sia più in condizione di svolgere l'attività lavorativa dedotta nel contratto sociale;
- c) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione del rapporto;
- d) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della partecipazione sociale sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società, anche dopo formale richiamo;
- e) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dallo statuto senza la prevista autorizzazione del Consiglio di amministrazione, o che comunque svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza alla cooperativa;
- f) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole e grave inadempimento degli obblighi sociali;
- g) che arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali alla cooperativa o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell'oggetto sociale;
- h) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati che importino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, nonché per reati che, per le modalità di esecuzione e la gravità, non consentano la prosecuzione del rapporto;
- j) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo ovvero per ogni altro inadempimento collegato alle obbligazioni contrattuali;
- k) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento.

La cessazione del rapporto di lavoro per recesso datoriale non implica automaticamente il venir meno del rapporto sociale.

L'organo amministrativo potrà adottare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio che - avendo concluso il proprio rapporto lavorativo - si trovi in condizione di reiterata inattività lavorativa, e abbia manifestato espressamente, o sia desumibile anche da comportamenti concludenti, di non essere più interessato ad instaurare un rapporto di lavoro o mutualistico con la cooperativa o non sia più in grado di concorrere alle finalità mutualistiche e

societarie per cui è stata costituita la cooperativa, ovvero la cooperativa sia impossibilitata a offrirgli ulteriori occasioni di lavoro; a titolo esemplificativo rientrano in queste situazioni il caso del socio lavoratore che sia assunto presso altro datore di lavoro in passaggio di appalto, o che presenti dimissioni lavorative, o che non abbia superato il periodo di prova previsto dal contratto lavorativo.

Può inoltre essere deliberata l'esclusione del socio iscritto nella categoria speciale che non abbia rispettato i doveri inerenti la formazione prevista, non conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa.

Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci che ne sono l'oggetto mediante raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero altro mezzo che garantisca la prova del ricevimento.

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al presente statuto.

L'esclusione diventa operante dalla comunicazione al socio della delibera, cui seguirà relativa annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

articolo 14 - provvedimenti in caso di recesso ed esclusione

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione devono essere comunicate ai soci cooperatori che ne sono oggetto mediante raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero altro mezzo che garantisca la prova del ricevimento. Le controversie che insorgessero tra i soci cooperatori e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di amministrazione su tali materie, saranno demandate alla decisione di un Collegio arbitrale regolato dall'articolo 45 del presente Statuto.

Salvo diversa e motivata decisione del Consiglio di amministrazione, e nel rispetto comunque delle norme giuslavoristiche di volta in volta vigenti, alla deliberazione di recesso o di esclusione del socio lavoratore consegue la risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato con la cooperativa ai sensi del precedente articolo 4 e ai sensi dell'art.1 comma 3 legge 142/2001, nonché la cessazione di tutti i rapporti mutualistici.

articolo 15 - liquidazione delle azioni

I soci cooperatori receduti o esclusi, hanno soltanto diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato, aumentato delle rivalutazioni eventualmente compiute.

La liquidazione, ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, avrà luogo sulla base del bilancio d'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

Il pagamento deve essere effettuato entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio stesso, fatto salvo il diritto della Cooperativa di ritenzione di ogni proprio eventuale credito liquido.

In caso di morte del socio cooperatore, il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versata si matura nella misura e con le modalità previste dalla legge.

articolo 16 - termine per la richiesta di rimborso delle azioni

I soci receduti o esclusi e gli eredi del socio defunto, dovranno richiedere il rimborso del capitale loro spettante a pena di decadenza entro e non oltre centottanta giorni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il capitale per il quale non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto e quello comunque non rimborsato, sarà devoluto al fondo di riserva straordinaria.

articolo 17 - morte del socio

In caso di morte del socio, spetta agli eredi il rimborso della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo.

Non è previsto alcun diritto di subentro nella partecipazione del socio deceduto; ferma la possibilità per gli eredi di sottoporre domanda di ammissione alla Cooperativa secondo quanto previsto al precedente art. 7.

TITOLO IV

SOCI FINANZIATORI ED ALTRI STRUMENTI FINANZIARI

articolo 18 - norme applicabili

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente Statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci finanziatori, di cui all'articolo 2526 codice civile.

Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori, disciplinati dall'articolo 4 della legge 31 gennaio 1992, n° 59, nonché le azioni di partecipazione cooperativa di cui agli articoli 5 e 6 della stessa legge.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto; non si applicano, invece, le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento.

articolo 19 - imputazione a capitale sociale

I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa.

A tale sezione del capitale sociale è altresì imputato il fondo per il potenziamento aziendale costituito con i conferimenti dei sovventori, di cui al successivo articolo 27 del presente Statuto.

I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 500= ciascuna.

I versamenti sulle azioni sottoscritte dai soci finanziatori da liberarsi in denaro potranno essere effettuati quanto al 25% all'atto della sottoscrizione e la parte restante nei termini da stabilirsi dal Consiglio di amministrazione.

articolo 20 - trasferibilità dei titoli

Salvo contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede di emissione dei titoli, le azioni dei soci finanziatori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di amministrazione.

Il socio finanziatore che intenda trasferire le azioni, deve comunicare al Consiglio di amministrazione il proposto acquirente; il Consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio provvederà ad indicarne altro gradito. Decorso il predetto termine, il socio sarà libero di vendere al proposto acquirente.

Salva contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede di emissione dei titoli, il socio finanziatore, ad eccezione delle azioni di socio sovventore e delle azioni di partecipazione cooperativa, non può trasferire i titoli ai soci ordinari.

La società ha facoltà di non emettere i titoli, ai sensi dell'articolo 2346, comma 1, codice civile.

articolo 21 - modalità di emissione delle azioni e diritti amministrativi dei soci finanziatori

L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea straordinaria, con la quale devono essere stabiliti l'importo complessivo dell'emissione e le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, ovvero l'autorizzazione agli amministratori ad escludere o limitare lo stesso, in conformità con quanto previsto dagli articoli 2524 e 2441 codice civile ed in considerazione dei limiti disposti per i soci ordinari dalle lettere b) e c) dell'articolo 2514 codice civile, che dovrà essere specificata su proposta motivata degli amministratori.

Con la stessa deliberazione potranno altresì essere stabiliti il prezzo di emissione delle azioni, in proporzione all'importo delle riserve divisibili di cui al successivo articolo 27, lettera e), ad esse spettante, e gli eventuali diritti patrimoniali ovvero amministrativi eventualmente attribuiti ai portatori delle azioni stesse, in deroga alle disposizioni generali contenute nel presente Statuto. A ciascun socio finanziatore è attribuito un numero di voti proporzionale al numero

delle azioni sottoscritte. A ciascun socio sovventore non possono tuttavia essere attribuiti più di cinque voti.

Ai soci cooperatori non possono essere attribuiti voti in qualità di sottoscrittori di strumenti finanziari.

I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge ed il numero di voti da essi portato.

Ai soci finanziatori, in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale, può essere consentita la nomina di un amministratore ed un sindaco effettivo e supplente, nonché di un liquidatore in caso di scioglimento della Cooperativa. Tale eventuale nomina sarà deliberata a maggioranza dei voti spettanti ai soli soci finanziatori. La deliberazione dell'assemblea di emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori può prevedere la nomina da parte di tale categoria di un numero maggiore di amministratori o sindaci, purché non superiore ad un terzo dei complessivi membri dell'organo. La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

articolo 22 - diritti patrimoniali e recesso dei soci finanziatori

Le azioni dei soci finanziatori sono privilegiate nella ripartizione degli utili, nella misura stabilita dalla deliberazione dell'assemblea straordinaria di cui all'articolo precedente.

Qualora sia attribuito, il privilegio deve essere corrisposto anche nel caso in cui l'assemblea decida di non remunerare le azioni dei soci cooperatori.

A favore dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa, il privilegio opera comunque in misura non superiore a due punti percentuali rispetto alla remunerazione delle azioni dei soci cooperatori stabilita dall'assemblea ordinaria dei soci.

La remunerazione delle azioni sottoscritte dai soci cooperatori, in qualità di soci finanziatori, non può essere superiore, per il mantenimento dei requisiti mutualistici, a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi dalla lettera a) dell'articolo 2514 codice civile.

La delibera di emissione di cui all'articolo precedente, comma 1, può stabilire in favore delle azioni destinate ai soci finanziatori, l'accantonamento di parte degli utili netti annuali a riserva divisibile, in misura proporzionale al rapporto tra capitale conferito dai soci finanziatori medesimi e patrimonio netto.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei soci finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle azioni dei soci cooperatori.

In caso di scioglimento della Cooperativa, le azioni di socio finanziatore hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto a quelle dei soci cooperatori, per il loro intero valore. Ai fini della determinazione del valore delle azioni si terrà conto tanto del valore nominale quanto della quota parte di riserve divisibili, compresa la riserva da sovrapprezzo.

Oltre che nei casi previsti dall'articolo 2437 codice civile, ai soci finanziatori spetta il diritto di recesso quando sia decorso il periodo minimo di tre anni a decorrere dalla data di iscrizione nel libro soci. Fermi restando i casi previsti dalla legge, la deliberazione di emissione delle azioni può escludere la possibilità di recesso, ovvero stabilire un periodo maggiore.

In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire secondo le modalità previste dagli articoli 2437bis e seguenti del codice civile, per un importo corrispondente al valore nominale ed alla quota parte di riserve divisibili ad esse spettanti, compresa la riserva da sovrapprezzo.

articolo 23 - azioni di partecipazione cooperativa

Con deliberazione dell'assemblea ordinaria, la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'articolo 5, legge 59/1992. In tal caso, essa può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente

liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili. Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore alla minor somma tra il valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato.

Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della Cooperativa.

Alle azioni di partecipazione cooperativa spettano i privilegi patrimoniali stabiliti dal precedente articolo.

Con apposito regolamento, approvato dall'assemblea ordinaria dei soci, sono determinate le modalità attuative delle procedure di programmazione di cui al primo comma del presente articolo. L'assemblea speciale degli azionisti di partecipazione determina le modalità di funzionamento dell'assemblea stessa e di nomina del rappresentante comune.

Il rappresentante comune degli azionisti di partecipazione può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle assemblee dei soci, con facoltà di impugnarne le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa nei confronti della Società.

articolo 24 - diritti di partecipazione alle assemblee

I soci finanziatori partecipano alle assemblee generali dei soci mediante votazioni separate.

Ricorrendo le condizioni stabilite dalla legge, ovvero dal presente Statuto, i soci finanziatori sono costituiti in assemblea speciale.

L'assemblea speciale è convocata dal Consiglio di amministrazione della Cooperativa o dal rappresentante comune della categoria, quando questi lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di azioni nominative della categoria.

Le modalità di funzionamento delle assemblee speciali sono determinate in base a quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti, codice civile, in quanto compatibili con le successive disposizioni degli articoli 31 e seguenti del presente Statuto.

articolo 25 - strumenti finanziari di debito

Con deliberazione dell'assemblea straordinaria, la Cooperativa può emettere obbligazioni, nonché strumenti finanziari di debito diversi dalle obbligazioni, ai sensi degli articoli 2410 e seguenti del codice civile.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea straordinaria, sono stabiliti:

§ l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;

§ le modalità di circolazione;

§ i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;

§ il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale degli obbligazionisti ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dalle norme di legge e dal precedente articolo.

articolo 26 - i ristorni

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta del Consiglio di amministrazione, l'erogazione di un ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente Statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

§ in forma liquida;

§ mediante aumento proporzionale del capitale con l'emissione di nuove azioni;

§ mediante l'emissione di strumenti finanziari di cui ai precedenti articoli.

§ mediante ogni altra forma deliberata dall'assemblea e consentita dalla

normativa vigente.

TITOLO V PATRIMONIO ED ESERCIZIO SOCIALE

articolo 27 - patrimonio sociale

Il patrimonio della società è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

§ da un numero illimitato di azioni dei soci cooperatori, ciascuna del valore di Euro 50 (cinquanta)=:

§ dalle azioni dei soci finanziatori, ciascuna del valore di euro 500 (cinquecento)=;

§ dalle azioni dei soci sovventori, ciascuna del valore di euro 500 (cinquecento)=, destinate al Fondo dedicato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale di cui all'articolo 5 del presente statuto;

§ dalle azioni di partecipazione cooperativa, ciascuna del valore di euro 500=, destinate alla realizzazione di programmi pluriennali di sviluppo ed ammodernamento;

b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 29 e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo azioni formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 7;

d) dalla riserva straordinaria;

e) dalle riserve divisibili (in favore dei soci finanziatori), formate ai sensi dell'articolo 29;

f) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge. Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle azioni sottoscritte.

Le riserve, salve quelle di cui alla precedente lettera e), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della Cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

articolo 28 - caratteristiche delle azioni cooperative

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute senza l'autorizzazione del Consiglio d'amministrazione.

Il socio che intenda trasferire le proprie azioni deve darne comunicazione al Consiglio di amministrazione con lettera raccomandata. Salvo espressa autorizzazione del Consiglio di amministrazione, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intero pacchetto di azioni detenuto dal socio.

Il provvedimento del Consiglio di amministrazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali egli è libero di trasferire la propria partecipazione e la Cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dall'articolo 6.

In caso di diniego dell'autorizzazione, il Consiglio di amministrazione deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 45.

La società ha facoltà di non emettere le azioni, ai sensi dell'articolo 2346, comma 1, codice civile.

articolo 29 - destinazione degli utili

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale, il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, da compilarli applicando le norme legali e tributarie; dovrà inoltre redigere la relazione illustrativa al bilancio, indicando specificatamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari in conformità con il carattere cooperativo della Società e con le altre informazioni specifiche cooperative richieste dalla normativa vigente.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 codice civile, certificate dal Consiglio di amministrazione in sede di relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 26 e, successivamente, delibera sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 3 gennaio 1992, n° 9, nella misura del 3%;
- c) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge 31 gennaio 1992, n° 59;
- d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;
- e) ad eventuale remunerazione delle azioni dei soci finanziatori, dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa, nei limiti e secondo le modalità stabiliti dagli articoli 18 e seguenti del presente Statuto;
- f) ad eventuale ripartizione dei ristorni
- g) la restante parte a riserva straordinaria, ovvero ai fondi di cui alle lettere e) ed f) dell'articolo 27.

Gli utili devono essere prevalentemente destinati a finalità mutualistiche, intendendo per tali l'incremento delle riserve di natura indivisibile, il contributo al Fondo mutualistico e l'erogazione dei ristorni.

TITOLO VI ORGANI SOCIALI

articolo 30 - organi sociali

Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Presidente del Consiglio di amministrazione;
- d) il Collegio dei Sindaci.

articolo 31 - modalità di convocazione dell'assemblea

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi almeno dieci giorni prima dell'adunanza mediante avviso scritto da consegnare ai soci, anche tramite l'utilizzo del servizio postale o del fax o per via e-mail, contenente l'ordine del giorno, il luogo purché in Italia, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Il Consiglio di Amministrazione potrà, a sua discrezione ed in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee. In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita, quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e parità di trattamento dei soci, è possibile tenere le riunioni dell'Assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che, se richiesto dalla normativa vigente, siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- b) che sia consentito al presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, accertare i risultati della votazione;

- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- e) che siano indicati nell'avviso di convocazione gli eventuali luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

articolo 32 - competenze dell'assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria:

1. approva il bilancio consuntivo, con la relazione del Consiglio di amministrazione;
2. procede alla nomina delle cariche sociali, nel rispetto della eventuale riserva di nomina a favore dei possessori degli strumenti finanziari di cui agli articoli 18 e seguenti e in ogni caso con modalità tali da consentire ai soci finanziatori la nomina in assemblea generale del numero di amministratori loro spettante conformemente all'articolo 21 e alla relativa delibera di emissione;
3. delibera sull'eventuale domanda di ammissione proposta dall'aspirante socio ai sensi dell'articolo 7;
4. determina la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori, per la loro attività collegiale, e la retribuzione annuale dei sindaci per il periodo del loro mandato;
5. approva i regolamenti interni, con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie;
6. delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori;
7. delibera l'eventuale erogazione di trattamenti economici ulteriori a titolo di ristoro ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 3 aprile 2001 n. 142 e dell'articolo 26 del presente statuto;
8. delibera sull'adesione ad un gruppo cooperativo paritetico;
9. delibera, alle condizioni e secondo i criteri fissati dalla legge 3 aprile 2001, n. 142, un piano di avviamento allo scopo di promuovere l'attività imprenditoriale della Cooperativa;
10. delibera, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, con le relative forme d'apporto, anche economico, da parte dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi, nonché, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobilità.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i centoventi giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 codice civile.

L'assemblea deve essere convocata nei successivi trenta giorni quando ne sia fatta richiesta, con l'indicazione delle materie da trattare, dall'organo di controllo o da almeno un decimo dei soci; qualora il consiglio di amministrazione non vi provveda, la convocazione è effettuata dall'organo di controllo.

articolo 33 - competenze dell'assemblea straordinaria

L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare:

1. sulle modificazioni dell'atto costitutivo;
2. sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della cooperativa;
3. sulla nomina e poteri dei liquidatori;
4. sull'emissione degli strumenti finanziari, ai sensi degli articoli 18 e seguenti del presente statuto.

articolo 34 - maggioranze richieste

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

In seconda convocazione, l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti.

L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione quando

siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto e delibera di più della metà dei voti spettanti a tutti i soci.

In seconda convocazione, l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole dei due terzi dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati.

Per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione della Cooperativa, lo scioglimento anticipato, la proroga, la revoca dello stato di liquidazione ed il trasferimento della sede sociale all'estero, l'assemblea ordinaria e straordinaria, tanto in prima quanto in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole di più di un terzo dei voti spettanti a tutti i soci. Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano.

articolo 35 - diritto al voto

Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino iscritti nel libro dei soci cooperatori da almeno novanta giorni.

Ogni socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia l'importo della quota sottoscritta.

Per i soci finanziatori si applica l'articolo 21 del presente statuto.

Per i soci speciali si applica l'articolo 10 del presente statuto.

Ciascun socio sovventore avrà diritto ad un numero di voti differenziato a seconda dell'ammontare del conferimento apportato, così come previsto dal regolamento approvato dall'assemblea ordinaria dei soci.

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono in ogni caso superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro socio appartenente alla medesima categoria che abbia diritto al voto, nel rispetto della normativa vigente, mediante delega scritta; ogni socio delegato non può rappresentare più di sei soci. Le deleghe devono essere menzionate nel verbale dell'assemblea.

articolo 36 - presidenza dell'assemblea

L'assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in sua assenza dal Vice Presidente o da un socio eletto dall'assemblea stessa. L'assemblea nomina un Segretario.

Le deliberazioni devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un Notaio.

articolo 37 - assemblee separate

In relazione al numero complessivo dei soci raggiunti dalla Cooperativa, alla distanza dei luoghi di lavoro dalla sede sociale ed all'importanza degli argomenti da trattare, per consentire la massima partecipazione dei soci alle assemblee, il consiglio di amministrazione ha la facoltà, in occasione di ciascuna convocazione, di far precedere l'assemblea generale dei soci da una o più assemblee separate da convocarsi anche nelle sedi temporanee dei lavori.

Le convocazioni dovranno essere effettuate con il medesimo avviso dell'assemblea generale e con le seguenti formalità:

a) le date di convocazione delle singole assemblee separate possono differire tra loro, ma la data di convocazione dell'ultima assemblea separata deve precedere in ogni caso di almeno dieci giorni quella fissata per la prima convocazione dell'assemblea generale;

b) nell'avviso di convocazione dovrà essere indicata la località di convocazione di ciascuna assemblea separata, di ciascuna sede anche temporanea di lavori sociali nei quali siano occupati non meno di cinquanta soci e, eventualmente, la località di convocazione delle assemblee separate raggruppanti più sedi di lavori sociali prossimi tra loro, ciascuna delle quali abbia un numero di soci occupati inferiori a cinquanta;

c) nell'avviso dovrà essere chiaramente indicato che le assemblee separate sono convocate, per discutere e per deliberare sul medesimo ordine del giorno dell'assemblea generale, per l'elezione dei propri delegati a questa assemblea. Tutte le norme previste per lo svolgimento dell'assemblea generale, ordinaria o straordinaria, si applicano alle assemblee separate.

Ogni assemblea separata elegge i propri delegati per l'assemblea generale; i delegati devono essere scelti tra i soci presenti o rappresentati in assemblea, nella proporzione di uno a dieci o frazione di dieci. In ogni caso, nell'assemblea generale deve essere assicurata la proporzionale rappresentanza delle minoranze espresse dalle assemblee separate.

I processi verbali delle assemblee separate, salvo che le votazioni avvengano per acclamazione o all'unanimità, dovranno contenere il computo dei voti di maggioranza, di minoranza e di astensione per ogni deliberazione presa.

Quando si adopera tale forma di convocazione, l'assemblea generale sarà costituita dai delegati presenti delle assemblee separate, ciascuno dei quali rappresenterà il numero dei soci attribuitogli e risultante dal processo verbale della rispettiva assemblea separata. Rimane fermo il diritto dei soci che abbiano partecipato all'assemblea separata di assistere all'assemblea generale.

Il numero dei soci complessivamente rappresentato dai delegati presenti delle assemblee separate condiziona la validità dell'assemblea generale in prima convocazione e in seconda convocazione.

Il computo dei voti di ciascuna deliberazione dell'assemblea generale va effettuato sulla base dei voti riportati nelle singole assemblee separate e risultanti dai relativi processi verbali.

articolo 38 - l'organo amministrativo

Il Consiglio di Amministrazione si compone da 3 a 9 consiglieri eletti dall'assemblea.

Gli amministratori durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili nel limite massimo previsto dalla legge.

Salvo quanto previsto per i soci finanziatori dall'articolo 21 del presente Statuto, l'amministrazione della Cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza degli amministratori sia scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Spetta all'assemblea determinare i compensi dovuti per l'attività collegiale dei consiglieri. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio sindacale, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi, a carattere continuativo, in favore della Cooperativa.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente ed un vicepresidente.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere inviata a tutti gli amministratori e sindaci effettivi, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Il Consiglio di Amministrazione è comunque validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i membri del Collegio Sindacale.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per audio-conferenza o video-conferenza, a condizione che tutti partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente o, in sua assenza, il Vice Presidente, e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; a parità di voti prevale il voto del Presidente.

In caso di mancanza di uno o più amministratori, il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 codice civile.

articolo 39 - deleghe amministrative

Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega.

Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2381, comma 4 del codice civile, nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso

ed esclusione dei soci.

Il Consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

articolo 40 - competenze del consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Cooperativa. A tale organo spetta, fra l'altro, a titolo esemplificativo:

1. convocare l'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci;
2. curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci;
3. redigere i bilanci consuntivi ed eventualmente preventivi;
4. relazionare, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o sulle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso, in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545octies codice civile; nella medesima relazione, il Consiglio di amministrazione deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.
5. compilare i regolamenti interni previsti dallo Statuto;
6. stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti alle attività sociali;
7. deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia, sotto qualsivoglia forma, per facilitare l'ottenimento del credito dagli enti cui la Cooperativa aderisce;
8. deliberare l'istituzione di una sezione di attività per la raccolta di prestiti prevista, dall'articolo 5 del presente statuto;
9. conferire procure, sia generali che speciali, ferma la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio di amministrazione;
10. assumere, nominare e licenziare il personale della Cooperativa nelle categorie degli operai, impiegati, quadri e dirigenti, fissandone le mansioni e la retribuzione;
11. deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci;
12. compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto per quelli che, in base a disposizioni di legge o statutarie, siano riservati all'assemblea generale, nonché tutti gli atti di straordinaria amministrazione;
13. deliberare in ordine alla fusione per incorporazione di una società interamente posseduta ovvero posseduta al 90%, rispettivamente ai sensi degli articoli 2505, comma 2, e 2505bis, comma 2, del codice civile, fermo restando il limite posto dal comma 3 dell'articolo 2505 codice civile.

articolo 41 - poteri del Presidente del Consiglio di amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale.

Egli è autorizzato perciò a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze. Ha altresì la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive o passive riguardanti la Cooperativa davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

Il Presidente dà esecuzione alle delibere del Consiglio di amministrazione; previa autorizzazione del Consiglio di amministrazione può delegare i propri poteri, in tutto o in parte al Vicepresidente, ad uno o più membri del Consiglio, nonché, con speciale procura, ad impiegati della società.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.

articolo 42 - il Collegio sindacale, revisione legale dei conti e controlli

Qualora si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, codice civile, la Cooperativa procede alla nomina del Collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea.

Il Collegio sindacale esercita anche il controllo contabile, salvo diversa delibera

dell'assemblea dei soci, ai sensi degli articoli 2409bis e seguenti del codice civile. Esso è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso.

I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Il Collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci - sotto la propria responsabilità ed a proprie spese - possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non devono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'articolo 2399 del codice civile. L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

In alternativa al Collegio Sindacale, ricorrendone i presupposti di legge, la cooperativa, previa delibera dell'Assemblea dei Soci, può nominare ai fini della revisione legale dei conti un revisore contabile o una società di revisione in possesso dei requisiti di legge.

L'Assemblea, su proposta motivata del Collegio Sindacale, ove nominato, conferisce l'incarico, che ha la durata prevista dalle legge, e determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione per l'intero periodo.

TITOLO VII SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

articolo 43 - nomina dei liquidatori

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società, dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci.

articolo 44 - devoluzione del patrimonio residuo

In caso di scioglimento della società, il patrimonio residuo, dedotto soltanto il capitale versato e rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto al fondo mutualistico di promozione e sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992 n° 59.

TITOLO VIII CONTROVERSIE

articolo 45 - Il Collegio arbitrale

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale e mutualistico, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente della Camera di Commercio di Venezia, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 90 giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede la

società.

La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio dell'Arbitro.

L'Arbitro dovrà decidere entro 90 giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D. lgs. 17 gennaio 2003, n° 5.

TITOLO IX REQUISITI MUTUALISTICI

articolo 46 - clausole mutualistiche

Le seguenti clausole mutualistiche, di cui all'articolo 2514 codice civile, sono inderogabili e devono essere in fatto osservate:

a) divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

d) obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. La Cooperativa delibera l'introduzione e la soppressione delle clausole di cui al comma precedente con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

TITOLO X RINVIO

articolo 47 - rinvio

Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme del Codice Civile e delle leggi speciali in materia di cooperazione.